

TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE FALLIMENTARE

**RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DA
SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 14 TER E SS. L. 3//12**

Nell'interesse della Sig.ra

Albanese Graziella, nata a

C.F.

rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dall'Avv. Maria Rosaria Pensabene (C.F. PNSMRS83C65H224F) del Foro di Reggio Calabria – la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al numero di fax 0422/919334 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata **PEC avv.mariarosariapensabene@pec.giuffre.it** – con domicilio eletto presso il proprio studio sito in 31020 – Villorba, via T.A. Edison n.79

-ricorrente-

* * *

1. PREMESSE	2
2. STORICO	3
3. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	3
4. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	4
5. SITUAZIONE PATRIMONIALE.....	5
I) Quantificazione del passivo patrimoniale	5
II) Quantificazione dell'attivo patrimoniale.....	10
a) Beni immobili.....	10
e) Beni mobili registrati.....	13
f) Redditi da lavoro-pensione	13
g) Disponibilità liquida.....	13
h) Spese occorrenti al mantenimento	14



CONCLUSIONI..... 14

1. PREMESSE

1.1. Con istanza del 13.06.2019, depositata presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Equità e Giustizia del comune di Villorba (TV), di seguito "OCC" (cfr.doc. n. 3 allegato alla Rel Part. "Istanza di nomina") la ricorrente, lamentando di non essere più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni a causa di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni dal medesimo assunte e il suo patrimonio prontamente liquidabile, evidenziando, altresì, che detta difficile situazione aveva provocato inadempimenti, alle relative scadenze, degli impegni assunti, non ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett. a) e b), Legge 3/2012, chiedeva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 comma 9, L. 3/2012, la nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli Organi di Composizione della Crisi. Con provvedimento del 24.06.2019 (cfr. all. 1 Rel. Part. "Provvedimento di nomina"), l'OCC nominava Gestore della crisi, l'avv. Chiara Pagotto del Foro di Treviso con studio in Viale della Repubblica 193/I 31100 Treviso (TV), professionista incaricato ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/2012. A seguito dell'accettazione dell'incarico, il Professionista procedeva all'esame della documentazione messa a disposizione dalla sig.ra Albanese. Successivamente, si teneva un incontro fra il Professionista e la sig.ra Albanese, nel corso del quale il Professionista chiedeva al debitore ogni informazione utile alla ricostruzione della sua situazione patrimoniale economica e finanziaria. In data 04.12.2020, il Professionista consegnava allo scrivente difensore la Relazione Particolareggiata di cui all'art. 14 ter L.3/12, che di seguito si allega (cfr. ns. doc. n. 1 "Relazione Particolareggiata e relativi allegati")



1.2. Tutto ciò premesso, la sottoscritta Graziella Albanese, come sopra rappresentata e difesa, precisa ed espone quanto segue.

2. STORICO

2.1. Le cause dell'attuale situazione di sovraindebitamento della sig.ra Albanese sono state analizzate e spiegate dettagliatamente dal Professionista nella Relazione Particolareggiata, che deve intendersi qui integralmente richiamata come parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente alla documentazione alla stessa allegata.

2.2. In questa sede ci si limita ad evidenziare che la situazione di sovraindebitamento in cui versa attualmente il ricorrente trae origine prevalentemente da vicende che hanno riguardato, con relative criticità, l'attività

(cfr. doc. all. n. 19 Rel. Part. “ ”). La situazione di sovraindebitamento della sig.ra Albanese deriva per gran parte da

3. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

3.1. La ricorrente, come accertato anche dal Professionista incaricato, non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio e, in particolare, lo stesso non è soggetta a procedure concorsuali diverse rispetto a quelle regolate dalla



legge 3/2012 nonché non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge.

3.2. Anche ai fini della già richiesta esdebitazione, che si rinnoverà al termine della procedura liquidatoria, si precisa che il ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura protesti (cfr. doc. n. 20 all. Rel. Part. “Visura Protesti”), dalla visura PRA (cfr. doc. n. 27 all. Rel. Part. “Estratto PRA”), dalla visura catastale e ipotecaria (cfr. ns doc. n. 22 all. Rel. Part. “Visura Catastale e Visura Ipotecaria”) nonché dai certificati estratti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso (cfr. doc. n. 21 all. Rel. Part. “Certificati Procura”). Un tanto è stato altresì verificato dal Professionista nominato mediante accesso agli atti e interrogazione del debitore.

4. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

4.1. Sotto il profilo oggettivo, la situazione della ricorrente integra il requisito normativo del “sovraindebitamento”, stante il perdurante squilibrio fra obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni. Dai dati che si illustreranno di seguito, si può agevolmente rilevare che la ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile. Un tanto è stato accertato anche dal Professionista nella Relazione Particolareggiata.



5. SITUAZIONE PATRIMONIALE

I) Quantificazione del passivo patrimoniale

5.1. Come attestato dal Professionista, la massa debitoria in capo alla ricorrente ammonta, ad oggi, a circa euro 1.253.853,09 in particolare:

CREDITORI	IMPORTO (EURO)
Istituti di credito	752.762,00
Agenzia delle Entrate Riscossioni	425.780,20
Altri debiti	75.310,89

5.2. Si fa presente che, come meglio specificato nelle tabelle dettagliate che seguono, gli importi di cui sopra sono stati indicati, con riferimento ad ADER e ad AMCO, alla luce di documentazione di data più recente rispetto all'esito delle circolarizzazioni.

5.3. L'elenco dei creditori è stato fornito al professionista dalla scrivente difesa per conto della sig.ra Albanese. Gli importi sono stati accertati successivamente anche mediante circolarizzazione da parte del Professionista (cfr. Relazione Particolareggiata pag 5).

a) **Istituti di credito:** di seguito elenco dettagliato dei debiti nei confronti degli istituti di credito:

CREDITORE	IMPORTO (EURO)	Note
AMCO già SGA spa, mandataria di servicing di AMBRA SPV srl, a sua volta cessionaria del credito	736.125,00	Si indica l'importo totale così come risultante da Centrale Rischi della



di Banca Popolare di Vicenza.		Banca d'Italia del 25.08.2020 (Cfr ns. doc. all. n. 4 "CR Banca d'Italia"). Dalla precisazione del credito redatta il 9.12.2019 l'importo è stato indicato in totali euro 731.568,30 Nel dettaglio, è stato indicato da Ambra SPV un credito derivante da: a) scoperto di conto corrente ipotecario intestato a Albanese Graziella e b) residuo mutuo ipotecario fondiario intestato a Albanese Graziella e c) scoperto di conto corrente ordinario n. 5 d) estinzione garanzia derivati "Murex".
----------------------------------	--	---



		Per il dettaglio si rimanda all'allegato n. 13 Relaz. Part. "Nota di quantificazione del credito vantato di Banca Popolare di Vicenza Spa ora AMBRA SPV Srl – Albanese Graziella" che è qui da intendersi integralmente riportato e alla Relazione particolareggiata pagina n.11
Intesa San Paolo	16.637,00	Come risultante da CR di Banca d'Italia del 25.08.2020(cfr.ns doc. all. n. 4.)

b) Agenzia delle Entrate Riscossione: di seguito elenco dettagliato dei debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione

CREDITORE	IMPORTO (EURO)	Note



Agenzia Entrate Riscossione	404.006,20	Cartelle non pagate (Si fa presente che l'importo indicato è relativo alla lista cartelle aggiornata al 24.07 ed è stato confermato dal Gestore a pag. 14 della Relaz. Particolareggiata cfr. ns. doc. all. n. 2 "Lista cartelle Agenzia delle Entrate Riscossione al 24.07.2020" e pag. 12 Relaz. Part. e doc .all .n. 18 alla Rel. Part. "Certificato carichi pendenti Agenzia delle Entrate")
Agenzia Entrate Riscossione	21.774,00	Quota debito ADER su un totale di euro 84.207,43 (cfr. ns. doc. all. n. 3 Lista

c) Altri debiti

CREDITORE	IMPORTO (EURO)	Note
Verdeservizi srl (Consulenze Agrarie srl in Fallimento)	19.530,60	Come da sentenza 1879/2013 risultante da precisazione del



		credito avv Massarotto (cfr. doc. all. n.12 Relaz. Part.)
Verdeservizi scarl	20.543,40	Debiti nascenti da fatture non pagate come da precisazione del credito avv Massarotto (cfr. doc. all. n.12 Relaz. Part.)
Due A Srl	35.236,89	Fornitura e montaggio box in acciaio inox alla ditta Albanese Graziella come da Sentenza del Trib. di Padova, sez. stacc Cittadella, n.35/13 n. (rg 223/13), oggi creditore interventuo nella proc. esecutiva immobiliare pendente di cui meglio infra par. 5.6 Precisazione del



		credito avv. Lara Ferraro(cfr. doc. all. n. 15 Rel. Part., in esito alla circolarizzazione di Due A srl)
--	--	--

II) Quantificazione dell'attivo patrimoniale

a) Beni immobili

5.4. La sig.ra Albanese, già proprietaria per ½, insieme al
, del compendio come sotto descritto, è proprietaria, a seguito
della

, per la quota di 32/48 indivisi, come da perizia a
firma del Geom. del 10.09.2018 (cfr doc. all. Rel part.n. 25
"Perizia immobiliare"). Si fa presente che la denuncia di successione
non è stata depositata all'Agenzia delle Entrate. Il compendio
immobiliare è così catastalmente individuato

Comune di

NCEU- sez. -foglie

Particella sub 1 area urbana di mq 1.714

Particella sub 2 cat. A 2 cl.3 vani 7,50 RC euro 774,69

Particella sub 3 cat. A 2 cl.3 vani 7,50 RC euro 774,69

Particella sub 4 cat. C 6 cl.4 mq 47 RC euro 140,79

Particella sub 5 cat. C 2 cl.3 mq 288 RC euro 699,08

Particella sub 3 cat. D10 cl.3 RC euro 4.627,22



Catasto Terreni- foglio

Particella aa di mq 3.500

Particella bb di mq 1.365

5.5. Il valore della quota, di cui al punto che precede, di proprietà della sig.ra Albanese è stato stimato dal Geom. in totali euro (fr. doc. all. Rel. part. n.25)

5.6. L'immobile indicato è oggetto di esecuzione immobiliare pendente avanti il Tribunale di Treviso, n.r.g. GE dott.ssa Burra Alessandra. Con provvedimento datato il G.E. ha

fissando la prossima udienza per giorno (Part. pag.17)

5.7. La sig.ra Albanese è altresì proprietaria pro quota di 9/54 indivisi come da perizia a firma del Geom del 12.09.2018(cfr doc. all. Rel part.n. 25)a seguito della del compendio immobiliare così catastalmente individuato

Comune di

NCEU sez - foglio

Particella 0 sub 09 area scoperta mq 403

Particella 11 cat. C 6

Particella b 12 cat. C 6

Particella sub 13 cat. C 2

Particella sub 15 cat. C 1



Particella sub 18 cat. C 1

Particella sub 19 cat. A 3

Catasto Terreni foglio (loc. S.

Particella di mq 2.030 catastali

5.8. Il valore della quota, di cui al punto che precede, è stato stimato dal Geom. in totali euro (cfr. doc. all. Rel. part. n. 25). Si precisa che non è stata presentata la dichiarazione di successione.

5.9. Con riferimento al compendio immobiliare indicato ai punti che precedono si ritiene opportuno esporre quanto segue. Come risulta accertato dal Gestore, con riferimento al compendio di cui al punto 5.6, in particolare l'immobile identificato con p.lle sub 18 e sub 15, è in essere contratto di locazione con il sig. il quale lo ha adibito ad uso pizzeria da asporto. La ricorrente detiene la quota di 9/54 del compendio di cui sopra e, come anche accertato dal Gestore, la stessa non ha mai percepito nulla, in virtù di un accordo con gli altri parenti proprietari del compendio. Con riferimento al compendio di cui al punto 5.3, in particolare il fondo relativo alle p.lle 15 Catasto Terreni, Comune una scrittura privata, datata 10.07.2008, decorrente dal 01.05.2008, di affitto di fondo rustico trentennale con la quale la ricorrente ed concedevano in affitto l'immobile come sopra specificato alla), con un canone annuo di euro (cfr. Rel. Part. pag. 14). Come accertato dal Gestore, ad oggi tale canone non è stato percepito dalla ricorrente (cfr. Relaz. Part. pag. 17). I crediti derivanti da tali contratti verranno messi a disposizione della procedura di liquidazione.



e) Beni mobili registrati

5.10. Dalla visura PRA si evince la presenza di una auto intestata alla sig.ra Albanese, una s. argata tuttavia la sig.ra Albanese non è più in possesso del mezzo dal 2011 -il mezzo, incidentato, secondo quanto dichiarato dalla stessa sig.ra Albanese, era stato consegnato nel 2011 alla ditta ed ha presentato al PRA la relativa denuncia di perdita di possesso (vedi doc.ti all. ti Rela Part. n.27)

5.11. Il ricorrente riferisce altresì di non possedere alcun bene mobile di particolare pregio (cfr ns. doc. n.5 “Dichiarazione relativa al possesso di beni mobili di pregio”).

f) Redditi da lavoro-pensione

5.12. La sig. Albanese è pensionata e percepisce una pensione di vecchiaia INPS, con decorrenza il cui importo mensile netto è pari ad Euro e di una pensione decorrenza il cui importo mensile netto è pari ad Euro , per un totale mensile netto di Euro . Tale importo è indicato al netto della tredicesima mensilità, la quale ammonta ad euro netti per la pensione cat. n. e di euro netti per la pensione n. porti che sommati danno un totale netto di euro (cfr. ns. all. n.6 Obis M 2020 e ns. all. 7 “Modello Unico PF anni: 2017-2018-2019-2020”).

g) Disponibilità liquida

5.13. La sig.ra Albanese risulta titolare del libretto postale n. acceso presso ufficio postale n. di il quale ha un saldo attivo pari ad euro al fr. all. n. 24.1 Relazione Particolareggiata)



h) Spese occorrenti al mantenimento

5.14. Quanto alle spese necessarie al sostentamento personale della ricorrente si noti quanto segue. La signora Albanese Graziella è e vive da sola nella casa di sua proprietà (cfr. ns. doc. all. n. 8 “Certificato residenza e stato famiglia” e 8 bis “Estratto per riassunto atto di matrimonio e certificato ”). Le spese necessarie alla sig.ra Albanese per il proprio sostentamento ammontano ad Euro mensili, ossia) annui come da prospetto allegato (cfr. ns. doc. 9“Elenco spese”)

5.15. A norma dell’art. 14 *ter* co. 6 lett. b, il reddito percepito dalla sig.ra Albanese potrà essere destinata a parziale soddisfo dei creditori, “*nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice*”.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso la sig.ra Graziella Albanese, come sopra rappresentata e difesa, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Professionista incaricato

CHIEDE

Che Ill.mo Tribunale di Treviso, verificata la presenza dei requisiti di cui all’art. 14 *ter* L. 3/2012 ai sensi dell’art. 14 *quinquies*, voglia

via preliminare d’urgenza

- disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. r.g.) pendente avanti il Tribunale di Treviso ed assegnata al G.E. Dott.ssa Burra Alessandra;

in via principale



- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/12 e succ. mod.;
- disporre che dall'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6 lett. b), anche mediante richiesta documentale, ove ritenuto dal Giudice necessario;
- ove non si ritenga di aderire alla proposta nomina dell'avv. Chiara Pagotto del Foro di Treviso con studio in Viale della Repubblica 193/I 31100 Treviso (TV), nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo, in ogni caso, che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. L. 3/12;
- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore, sui beni immobili e/o mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove necessario.



Studio Legale Avvocato
MARIA ROSARIA PENSABENE
Via Panoramica dello Stretto n. 44, Villa San Giovanni (RC)
Via T.A. Edison, n.79, Villorba (TV)
Tel. 0422.429600 – Fax 0422.919334
Email: rosariapensabene@gmail.com
Pec: avv.mariarosariapensabene@pec.giuffre.it

Si depositano:

1. Relazione Particolareggiata e relativi allegati dal n. 1 al n.29
2. Lista cartelle Albanese Graziella
3. Lista cartelle
4. CR Banca d'Italia del 25.82020
5. Dichiarazione non possesso beni mobili di pregio
6. Modello Obis M anno 2020
7. Modello Unico PF anni: 2017-2018-2019 2020
8. Certificato residenza e stato di famiglia
- 8 bis
9. Elenco spese
10. Elenco creditori

Villorba lì, 15/12/2020

Con osservanza

Avv. Maria Rosaria Pensabene

